

Prot. n. 3737/6.3

Belpasso 18/10/2022

MODELLO DI CONVENZIONE PER LA MOBILITÀ INDIVIDUALE ALLEGATO V

L'organizzazione SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

Indirizzo completo: VIA SCUOLA MEDIA, S.N.

Codice di Progetto: 2021-1-IT02-KA120-SCH-00004422

Tipologia di attività: MOBILITA' PERSONALE DELLA SCUOLA

OID: E10022711

Erasmus+ mobility ID number: KA121-SCH-4976280E

di seguito denominato "l'Organizzazione"

rappresentato ai fini della firma del presente accordo da:

Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Spampinato

e:

Cognome: Li Vigni

Nome: Rosaria

Data di Nascita: 23/07/1979

Indirizzo completo: Via Umbria, 22, 95030 Mascalucia (CT)

Numero di telefono: 3403620727

Indirizzo di posta elettronica: sara-livigni@virgilio.it

di seguito denominato "il partecipante"

hanno concordato le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante della presente Convenzione (d'ora in avanti denominato "la Convenzione"):

Annex I **Contratto formativo Erasmus+**

Annex II **Condizioni generali**

Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.

[Non è obbligatorio che l'Annex I sia firmato in originale. Copie scannerizzate di firme e firme elettroniche possono essere accettate, a seconda della legislazione nazionale]

CONDIZIONI SPECIALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- 1.1. L'Organizzazione eroga una fornitura di servizi al Partecipante per intraprendere un'attività di mobilità nell'ambito del Programma Erasmus+.
- 1.2. Il Partecipante accetta la fornitura dei servizi, come specificato nell'Articolo 3, e si impegna ad effettuare la mobilità come descritto nell'Annex I.
- 1.3. Qualsiasi modifica o integrazione a questa Convenzione dovrà essere concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale per lettera o per mail.



ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ

- 2.1 La presente Convenzione entra in vigore dalla data in cui firma l'ultima delle due parti.
- 2.2 Il periodo di mobilità inizia il 23/10/2022 e finisce il 29/10/2022. Le date di inizio e di fine attività devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno e l'ultimo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l'Istituto/organizzazione ospitante. Se applicabile, i 2 giorni di viaggio possono essere aggiunti alla durata del periodo di mobilità e inclusi nel calcolo del supporto individuale.
- 2.3 La durata complessiva del periodo di mobilità non può avere una durata superiore a 7. giorni [*da compilare a seconda della tipologia di attività in base alle regole della Guida al Programma Erasmus+*]
- 2.4 Il Partecipante può inviare all'Istituto una richiesta di prolungamento del periodo di mobilità entro i limiti stabiliti all'Articolo 2.3. Se l'Organizzazione accetta il prolungamento della durata del periodo di mobilità, questa Convenzione deve essere modificata di conseguenza.

ARTICOLO 3 – CONTRIBUTO FINANZIARIO

- 3.1 Il contributo finanziario è calcolato seguendo le regole di finanziamento indicate nella Guida al Programma Erasmus+.
- 3.2 Il partecipante riceverà un contributo finanziario dai fondi europei Erasmus+ per 7 giorni.
- 3.3 Il contributo finanziario totale per il periodo di mobilità è di EURO 212,00.
- 3.4 Selezionare una delle seguenti Opzioni:

Opzione 1

L'organizzazione fornisce al partecipante il supporto richiesto sotto forma di pagamento della cifra specificata nell'Articolo 3.3

Opzione 2

L'Istituto fornisce al Partecipante il supporto richiesto sotto forma di fornitura diretta dei servizi necessari. In tale ipotesi, l'Istituto deve garantire che i servizi assicurati soddisfino gli standard necessari di qualità e sicurezza.

Opzione 3

L'Istituto fornisce al Partecipante il supporto richiesto in forma di pagamento della seguente cifra di Euro 212,00 e in forma di fornitura diretta per [*supporto individuale 112,00euro/ supporto organizzativo 100,00 euro*]. In tale ipotesi, l'Istituto deve garantire che il servizio offerto soddisfi gli standard di qualità e sicurezza necessari.

- 3.5 Il rimborso dei costi sostenuti per l'inclusione, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi presentati dal Partecipante.
- 3.6 Il contributo finanziario non può essere utilizzato a copertura di costi già rimborsati tramite fondi dell'UE.
- 3.7 Eccetto quanto specificato all'Articolo 3.6, il contributo finanziario ricevuto dal Partecipante è compatibile con qualunque altra forma di finanziamento. Nel caso di mobilità di discenti che includano un compenso che il partecipante può ricevere lavorando al di fuori delle attività di studio/formazione, e' necessario in ogni caso le attività previste nell'Annex I vengano svolte.

ARTICOLO 4 – ASSICURAZIONE

- 4.1 La parte responsabile della copertura assicurativa è: BENACQUISTA Assicurazioni AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia.

ARTICOLO 5 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)

- 5.1 Il Partecipante deve trasmettere il Rapporto Narrativo online, debitamente compilato, dopo la mobilità all'estero entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione dell'invito a compilarlo. Ai partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo online, può essere richiesto da parte della loro organizzazione un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto.
- 5.2 Un questionario online complementare può essere inviato al partecipante per consentire una spiegazione completa sui problemi di riconoscimento.

ARTICOLO 6 – PROTEZIONE DEI DATI

- 6.1 L'organizzazione fornirà ai partecipanti la relativa informativa sulla privacy per il trattamento dei loro dati personali prima che questi vengano inseriti nei sistemi elettronici per la gestione delle mobilità Erasmus+.

ARTICOLO 7 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE

- 6.1 La presente Convenzione è disciplinata dalla Legge italiana.
- 6.2 Il tribunale competente, secondo la legislazione nazionale applicabile, avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l'Organizzazione e il Partecipante in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla validità delle disposizioni della presente Convenzione, là dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.

Il Partecipante

Prof.ssa Li Vigni Rosaria

Firma


Luogo e data

Belpasso 18/10/2022

Per l'Organizzazione

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Spampinato

Firma



Luogo e data

Belpasso 18/10/2022



ANNEX I

Contratto formativo

VEDI ALLEGATO

ANNEX II

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1: Responsabilità

Ciascuna delle parti contraenti esonererà l'altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all'attuazione di questa Convenzione, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell'altro contraente o del suo staff.

L'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dalla Convenzione, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l'Agenzia Nazionale o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

Articolo 2: Risoluzione della Convenzione

Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l'Organizzazione è legalmente autorizzata a risolvere la Convenzione senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.

Articolo 3: Recupero del contributo

Il contributo finanziario o parte di esso deve essere recuperato dall'Organizzazione di invio se il partecipante non rispetta i termini della Convenzione.

Se il Partecipante risolve la Convenzione prima dello scadere dei termini, dovrà restituire l'importo del contributo già erogato, salvo differenti accordi con l'Organizzazione di invio.-Questo ultimo caso deve essere segnalato dall'Organizzazione di invio e accettato dall'AN.

Articolo 4: Protezione dei dati

Tutti i dati personali indicati nella Convenzione devono essere trattati a norma del Regolamento (EC) n. 2018/1725 del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa per la tutela dei singoli, nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle organizzazioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi.

I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione alla Convenzione da parte dell'Organizzazione di invio, dall'Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).¹

Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all'Organizzazione di invio e/o all'Agenzia Nazionale. Il partecipante può presentare ricorso, con riferimento alle modalità d'uso dei propri dati personali al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d'uso di tali dati da parte della Commissione Europea.

Articolo 5: Controlli e Revisioni contabili

Le parti della Convenzione si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall'Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall'Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni della Convenzione siano o siano stati correttamente attuati.

¹ Informazioni aggiuntive sulle finalità del trattamento dei dati personali, quali dati vengono raccolti, chi ha accesso ad essi e come essi vengono protetti, possono essere reperite su:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/specific-privacy-statement_en